

**CIRCOLARE N. 406****ALLA
ATTENZIONE****DI TUTTI I DOCENTI
DI TUTTO IL PERSONALE ATA
SEDE****OGGETTO: assenze per visite specialistiche, terapie o esami diagnostici**

Il TAR LAZIO, con SENTENZA N. 5714 DEL 2015 ha annullato la circolare della FP n. 2 del 2014 nella parte in cui si stabiliva l'obbligatorietà del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

Pertanto il dipendente che si assenta dal lavoro per i suddetti motivi non sarà più obbligato a richiedere il permesso per motivi personali al dirigente, ma potrà utilizzare l'assenza per malattia (art. 17 del CCNL 2007).

Per la giustificazione dell'assenza "sarà sufficiente, (in attesa di chiarimenti della FP che ad oggi non sono ancora pervenuti) l'attestazione della sottoposizione a visita rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o prestazione".

Ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di giustificare l'assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi personali familiari o al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007.

Vicenza 16 maggio 2015

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Lorenzo GAGGINO